

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ricerca e sviluppo: per negare il bonus non basta il solo parere delle Entrate - pag. 2
- Prescrizione degli illeciti tributari: cosa cambia con la riforma penale - pag. 4
- I dati dei Country by Country Reporting verranno resi pubblici - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Lo smart working non è telelavoro. Come lavorare per obiettivi - pag. 9
- Green pass obbligatorio: la check list per imprese e studi professionali - pag. 12
- Riforma delle pensioni e riscatto gratuito della laurea: le soluzioni al vaglio - pag. 15
- Green pass: semplificazioni proposte dai Consulenti del lavoro - pag. 17
- Artigiani e commercianti: avvisi bonari sanabili per sospensione Covid-19 - pag. 17
- Lavoratori fragili: tutela garantita se impossibile passare al lavoro agile - pag. 18

FINANZIAMENTI

- Bonus teatri e spettacoli: al via la comunicazione delle spese sostenute nel 2020. Come fare - pag. 21

IMPRESA

- Tassonomia UE: indicazioni alle imprese per una transizione verde e socialmente responsabile - pag. 23
- Organi di controllo nelle srl, piattaforma telematica e indipendenza dell'esperto: le novità per la crisi d'impresa - pag. 24

IN EVIDENZA

Green pass obbligatorio: la check list per imprese e studi professionali

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Manca poco all'operatività dell'obbligo di possedere ed esibire su richiesta, un Green Pass in corso di validità per accedere nei luoghi di lavoro. Dal prossimo 15 ottobre aziende e studi professionali devono fare i conti con questo nuovo obbligo e prepararsi alle opportune verifiche per evitare possibili sanzioni. In vista della scadenza, è il caso di fare una check list delle attività da svolgere per verificare se si è pronti all'attuazione delle disposizioni di legge. Quali sono i documenti che il datore di lavoro deve predisporre e i controlli da attuare?

In considerazione dell'approssimarsi dell'**obbligo di accedere nei luoghi di lavoro** esclusivamente con un certificato verde Covid-19 (cosiddetto **Green Pass**) in corso di validità, è il caso di fare **una check list**, lato datore di lavoro, per verificare se si è pronti all'attuazione di questa disposizione di legge.

In particolare, vediamo quali sono

i documenti che il datore di lavoro deve predisporre prima e durante il periodo di vigenza della norma che entra in vigore il 15 ottobre e, per il momento, terminerà i suoi effetti a fine 2021 (articolo 9-septies del decreto legge 52/2021, introdotto dall'art. 2 del decreto legge n. 127/2021).

Redazione del protocollo 

Organi di controllo nelle srl, piattaforma telematica e indipendenza dell'esperto: le novità per la crisi d'impresa

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Via libera del Senato all'emendamento del Governo interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto sulla crisi d'impresa. Tra le novità, la proroga al momento dell'approvazione dei bilanci del 2022, quindi al 2023, del termine temporale per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative. Rafforzata poi l'indipendenza dell'esperto incaricato nella composizione negoziata: non potrà intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore prima di 2 anni dall'archiviazione della procedura e non potrà assumere più di due incarichi contemporaneamente. Modificate, inoltre, le disposizioni relative alla piattaforma telematica nazionale tramite cui si accede alla procedura di composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario che entrerà in vigore il 15 novembre 2021.

Il **Senato**, nella seduta del 13 ottobre 2021, ha approvato con **voto di conversione del decreto sulla crisi d'impresa (D.L. n. 118/2021)**.

fiducia l'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto sulla crisi d'impresa (D.L. n. 118/2021). Nell'emendamento entrano tutte i correttivi approvati dalle



Fisco

Serve anche il parere tecnico del MiSE

Ricerca e sviluppo: per negare il bonus non basta il solo parere delle Entrate

di Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

L'Agenzia delle Entrate sta effettuando pressanti attività di controllo nei confronti delle imprese che si sono avvalse del credito d'imposta per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo. I funzionari del Fisco controllano non solo l'effettività dell'attività R&S al fine di contestarne l'eventuale inesistenza, ma puntano a sindacarne anche la spettanza nel merito. Ad esempio, con riferimento al requisito della novità, di cui però spesso l'Agenzia afferma l'inesistenza senza corredo di alcun parere tecnico del MISE. Anche di questo si parlerà nel corso del 9° Forum One FISCALE "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in live streaming martedì 26 ottobre 2021.

Da qualche tempo una gradevole cittadina che domina le luci di Roma è diventata assai nota in campo tributario per un documento (il cd. "**Manuale di Frascati**") che stabilisce la metodologia per utilizzare dati sulla **ricerca e sviluppo** nei paesi membri dell'OCSE e che racchiude le definizioni fondamentali per la misurazione delle risorse dedicate all'innovazione anche per le **agevolazioni tributarie**.

Tuttavia, il nome di quella località da tempo ormai evoca un "**incubo fiscale**" di migliaia di imprenditori che rischia di diventare l'ennesima zavorra del sistema dell'accertamento sull'innovazione e sullo sviluppo economico, essendo stato posto a base di pressanti **attività di controllo** che le Entrate stanno effettuando nei confronti delle imprese che si sono avvalse del **credito d'imposta** per spese relative ad attività di **ricerca e sviluppo**, ex D.L. n. 145/2013.

Trattandosi molto spesso di investimenti di notevole entità, i funzionari del Fisco controllano non solo l'effettività dell'attività di ricerca e sviluppo al fine di contestarne l'eventuale inesistenza, ma puntano a sindacarne con decisione anche la **spettanza nel merito**. Poiché però, come detto, per i riferimenti tecnici dell'agevolazione valgono i complessi (e mai ufficialmente tradotti in italiano) criteri contenuti nel citato manuale (Ministero dello Sviluppo economico, circolare 9 febbraio 2018, n. 59990), le **contestazioni fiscali** sull'ammissibilità dei costi che hanno concorso alla determinazione dell'agevolazione spesso richiamano più motivazioni filosofiche che certezze matematiche.

Credito R&S: le contestazioni del fisco

Le questioni controverse interessano, innanzitutto, il **requisito della novità** e su tale concetto va detto che l'Amministrazione finanziaria ha sempre legato la definizione di prodotto o processo nuovo al concetto di innovazione nelle sue diverse gradazioni, chiarendo che ai fini dell'agevolazione rimarrebbero escluse

tutte quelle trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero adattamento della tecnologia esistente e che non sono agevolabili tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse (risoluzione n. 46/E/2018).

È ovvio, però, che qualunque ricerca parte quasi sempre dai risultati di ricerche precedenti e ragionare in maniera differente equivarrebbe paradossalmente ad affermare che, siccome il campo delle comunicazioni vocali è stato già ampiamente studiato in passato da Antonio Meucci, nessun lavoro sulla telefonia sarebbe più degno di essere chiamato ricerca.

In ogni caso gli Uffici, ove non riconoscano il requisito della novità, provvedono all'emissione di atti di recupero (*ex art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008*) delle somme indicate nel **credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione**, irrogando la corrispondente sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, commisurata dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi e contestando l'inesistenza di questi ultimi.

A quel punto, le **problematiche** raggiungono anche la **rilevanza penale**: infatti, l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 di crediti non spettanti o di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito ai sensi dell'art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000.

Al riguardo, se non altro ove i presupposti costitutivi del credito manchino per questioni interpretative quali, ad esempio, la lamentata carenza del requisito della novità della ricerca per potere beneficiare dell'agevolazione, non dovrebbe mai essere contestata l'ipotesi del credito inesistente, atteso il fatto che laddove il credito sia stato inserito nella dichiarazione dei redditi e sia accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti e dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l'effettività dei costi sostenuti, alcun

comportamento fraudolento risulterebbe addebitabile al contribuente.

Tuttavia, una tale innovativa visione giuridico-culturale della questione avrebbe bisogno di un legislatore diverso, nonché di un'Amministrazione fiscale meno incline a frustrare gli investimenti imprenditoriali.

Purtroppo, infatti, si assiste a una realtà in cui - se un'impresa presenta un'istanza di interpello alle Entrate per sapere se ricorre il requisito di novità di un investimento - si sente rispondere che tale interpretazione deve essere fornita dal Ministero dello Sviluppo economico mentre poi, nelle motivazioni degli atti di contestazione, l'inesistenza del requisito della novità viene ivi affermato **senza** corredo di alcun **parere**

tecnico del MISE, da parte di quella stessa Agenzia dichiaratasi tecnicamente incompetente in sede di interpello: ma questa anomala contraddizione non è sfuggita a una prima interessante giurisprudenza di merito (CTP Ancona, sentenza n. 392/2/2021 e CTP Vicenza, sentenza n. 365/3/2021).

9° FORUM ONE FISCALE - LIVE STREAMING

[La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese](#)

26 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Accreditato 5 CFP per Dottori commercialisti ed

Esperti Contabili e Consulenti del lavoro

[Iscriviti gratis](#)

[Accedi a tutti i contenuti di One FISCALE Gratis per 30 giorni](#)

Fisco

Durata massima dei giudizi di impugnazione

Prescrizione degli illeciti tributari: cosa cambia con la riforma penale

di Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza

La disciplina della prescrizione, già più volte al centro del dibattito politico negli ultimi anni e oggetto di numerose modifiche, è stata uno dei temi più controversi della ultima riforma penale. La riforma Cartabia (legge n. 134/2021) introduce nel Codice di procedura penale l'istituto della improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione. Una sorta di tempo massimo per chiudere con sentenza i procedimenti di appello e di Cassazione, superato il quale il soggetto reo non sarà più punibile. Tale riforma avrà degli effetti anche sugli illeciti tributari.

La **riforma penale** (legge n. 134/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021) prevede alcune modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati.

Leggi anche Riforma penale e tenuità del fatto: quali riflessi sugli illeciti tributari?

In particolare, l'art. 2, commi 1-6, introduce attraverso l'art. 344-bis c.p.p. la previsione della **improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione**.

Viene così mitigato l'istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto dalla legge n. 3 del 2019 e con cui si è previsto che il decorso della prescrizione sia sospeso con la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna. Tale disposizione sarà immediatamente operativa, già dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, non necessitando di un decreto di attuazione.

Le modifiche avranno ripercussioni anche sulla **prescrizione degli illeciti fiscali**.

Leggi anche Riforma Cartabia: gli effetti sul processo penale tributario

L'istituto della prescrizione

La prescrizione è una **causa di estinzione del reato**, o meglio, come stabilito dall'art. 2934 c.c., è la modalità di estinzione del diritto per il mancato esercizio dello stesso da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge.

L'istituto della prescrizione, nel diritto penale, trova il suo fondamento nell'attenuarsi dell'interesse dello Stato a punire quei reati il cui "ricordo sociale" si è affievolito per il decorso del tempo. Risponde, altresì, all'esigenza di garantire all'imputato una durata ragionevole del processo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'art. 157 c.p. prevede che "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al **massimo della pena** editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a **sei anni** se si tratta di delitto e a

quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria".

In sostanza, dunque, per calcolare i termini di prescrizione di un reato, bisogna verificare la data di consumazione (da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione) e calcolare gli anni previsti come pena massima per quel reato oppure, se inferiore, sei anni in caso di delitti o quattro in caso di contravvenzioni.

Inoltre, altro istituto che incide sui termini di prescrizione è quello dell'interruzione, previsto dagli articoli 160 e 161 del Codice penale.

L'**interruzione della prescrizione** si ha ogni qual volta viene in essere uno degli atti elencati dall'art. 160 c.p. (ad esempio, sentenza o decreto di condanna; ordinanza applicativa delle misure cautelari; interrogatorio reso davanti al P.M. o al giudice; richiesta di rinvio a giudizio, etc.). In nessun caso l'interruzione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (fatta eccezione per le ipotesi di recidiva o di delinquenza abituale e/o professionale, nonché per determinate categorie di reati). Ciò significa, ad esempio, che un delitto punito con la pena nel massimo di quattro anni, che si prescrive dunque in sei anni, in presenza di causa interruttiva si prescriverà in ogni caso in sette anni e mezzo (ovvero il **termine base aumentato di un quarto**).

Infine, sulla prescrizione hanno inciso negli ultimi anni due riforme.

La prima (c.d. **riforma Orlando**, legge n. 103/2017) ha **ampliato le ipotesi di sospensione** del corso della prescrizione previste dall'art. 159, comma 2, c.p.. In particolare, il corso della prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Ne deriva, così, che in caso di condanna dell'imputato in primo grado il termine prescrizione si allungherà

verosimilmente di tre anni in totale, considerando il giudizio di appello e la Cassazione.

Va da sé che in ipotesi di sentenza assolutoria l'incremento del termine non si verifica.

Nel caso di sospensione, la prescrizione riprende poi il suo normale corso dal giorno in cui cessa la causa della sospensione e, il termine si andrà a sommare con quello precedentemente trascorso.

Le cause di sospensione previste dalla riforma Orlando sono in vigore per i **reati commessi fino al 31 dicembre 2019**.

Questo perché successivamente la **riforma Bonafede**, in vigore **dal 1° gennaio 2020** ha sostituito l'art. 159, comma 2, c.p. prevedendo che "il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna". In sostanza, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione dopo una sentenza che chiude il primo grado di giudizio è abolita.

Prescrizione e reati tributari

Le norme appena analizzate si applicano anche agli illeciti fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Tuttavia, il comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto con la riforma del 2011, prevede che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Ciò significa che il termine di 6 anni deve essere

aumentato di 1/3: il tempo necessario a prescrivere è, così, di otto anni (dieci con l'interruzione che, si ricorda, per i reati tributari è causata anche da PVC o atto di accertamento delle violazioni) per gli illeciti fiscali commessi a partire dal 17 settembre 2011.

Rimangono **fuori dalla modifica** gli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 (rispettivamente **omesso versamento delle ritenute**, omesso versamento di **IVA**, **indebita compensazione** e **sottrazione fraudolenta** al pagamento di imposte) per i quali, quindi, il termine prescrizionale continuerà ad essere di **sei anni** (sette e mezzo con l'interruzione).

Inoltre, la legge n. 157/2019 ha innalzato le pene previste per i reati di dichiarazione fraudolenta tramite uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), portandola da una pena edittale massima di sei anni a quella massima di otto anni e prevedendo una pena attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro. Pertanto, per queste fattispecie di reato, commesse a partire dal 24 dicembre 2019, il termine base di prescrizione è di otto anni che diventano poi 10 anni e sei mesi (considerando l'aumento di 1/3 previsto dall'art. 17); senza contare eventuali cause di interruzione (1/4 del termine necessario a prescrivere: altri 2 anni e mezzo circa). Si arriva così a un termine prescrizionale di 13 anni.

In sintesi, la situazione è la seguente:

Reato	Disciplina introdotta con la Manovra 2011 e applicabile ai reati commessi dal 17 settembre 2011	Disciplina in vigore dal 24 dicembre 2019 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 157/2019
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2)	8 anni (10 con interruzione)	10 anni e sei mesi (13 anni con interruzione)
Attenuante speciale di cui all'art. 2, comma 2-bis	Non in vigore	8 anni (10 con interruzione)
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	8 anni (10 con interruzione)	8 anni (10 con interruzione)
Dichiarazione infedele (art. 4)	8 anni (10 con interruzione)	8 anni (10 con interruzione)
Omessa dichiarazione (art. 5)	8 anni (10 con interruzione)	8 anni (10 con interruzione)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)	8 anni (10 con interruzione)	10 anni e sei mesi (13 con interruzione)
Attenuante speciale di cui all'art. 8, comma 2-bis	Non in vigore	8 anni (10 con interruzione)
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	8 anni (10 con interruzione)	8 anni (10 con interruzione)

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10- <i>bis</i>)	6 anni (7½ con interruzione)	6 anni (7½ con interruzione)
Sottrazione fraudolenta pagamento imposte (art. 11)	6 anni (7½ con interruzione)	6 anni (7½ con interruzione)
Omesso versamento di IVA (art. 10- <i>ter</i>)	6 anni (7½ con interruzione)	6 anni (7½ con interruzione)
Indebita compensazione (art. 10- <i>qua-ter</i>)	6 anni (7½ con interruzione)	6 anni (7½ con interruzione)

A ciò occorre aggiungere le **eventuali cause sospensive** previste dalla riforma Orlando per i reati commessi fino al 31 dicembre 2019, nonché il blocco totale della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) per i reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Ciò vuol dire che, in sostanza, la prescrizione deve verificarsi in primo grado, altrimenti sarà di difficile realizzazione.

I contenuti della riforma e gli effetti sui reati tributari

La riforma Cartabia interviene ora nuovamente modificando la disciplina della prescrizione, circostanza che avrà sicuramente effetti anche sugli illeciti fiscali: - da un lato, viene confermata la previsione, introdotta con la legge n. 3/2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato resta **bloccato con la sentenza di primo grado**, sia che si tratti di assoluzione che di condanna; salvo alcuni limiti introdotti in caso di decreto penale di condanna e in caso di annullamento della sentenza;

- dall'altro, i commi 2-6 dell'art. 2 modificano

alcune norme del codice di rito, introducendo l'istituto dell'**improcedibilità per superamento dei termini di durata massima** dei giudizi di impugnazione (nuovo art. 344-*bis* c.p.p.), individuati rispettivamente in **2 anni** per l'appello e **un anno** per il giudizio di cassazione (salvo proroga da parte del giudici per giudizi particolarmente complessi): la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di **improcedibilità dell'azione penale**. Tornando quindi a un focus sui reati fiscali, la disciplina dell'improcedibilità si applicherà senza dubbio anche a questi illeciti, con il limite dei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Tale riforma comporterà, quindi, che anche all'esito di una sentenza di condanna in primo grado per un reato fiscale, qualora gli eventuali giudizi di impugnazione non si concluderanno entro i termini previsti, l'azione penale diventerà improcedibile.

È evidente che il Fisco potrà continuare a far valere le proprie pretese in sede tributaria poiché la sentenza di improcedibilità non costituisce una pronuncia nel merito dell'imputazione.

Fisco

Trasparenza delle multinazionali

I dati dei Country by Country Reporting verranno resi pubblici

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Via libera del Consiglio UE alla direttiva sulla pubblicazione dei dati dei Country by Country Reporting delle multinazionali, europee e non. La direttiva prevede la divulgazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di imprese e succursali, richiedendo ai gruppi con fatturato superiore a 750 milioni di euro di divulgare pubblicamente in una specifica relazione l'imposta sul reddito pagata. Ora la parola passa al Parlamento europeo. Ma non tutti gli Stati membri vedono con favore la novità: Malta, Lussemburgo e Irlanda sono nettamente contrari. E lo è anche l'Olanda.

Percorso in discesa in direzione di una **maggiore trasparenza** da parte delle **grandi multinazionali**. Con l'adozione da parte del Consiglio UE di una posizione largamente di favore in prima lettura sulla **proposta di direttiva** sulla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e controllate, comunemente denominata direttiva sulla **comunicazione pubblica paese per paese (CBCR)**, si è di fatto aperta la strada alla sua approvazione definitiva.

In realtà, quanto sottoscritto dal Consiglio è il risultato di un accordo provvisorio già raggiunto con il Parlamento europeo nel mese di giugno. Ad ogni modo, se lo schema di direttiva ha trovato una sua definizione, sono molti ancora i dettagli in cerca di chiarimenti e di riformulazioni. Questo significa che quando il testo tornerà in **Parlamento** per il **via libera formale**, cioè finale, potrebbero comparire all'interno del testo alcune sorprese. La prima potrebbe interessare l'estensione dell'obbligo di rivelare i dati al pubblico anche in riferimento alle **società controllate registrate in centri offshore** o paradisi fiscali internazionalmente riconosciuti ma non iscritti nelle liste *ad hoc* revisionate sia dall'Unione sia dall'OCSE.

Ma il punto più scivoloso del testo licenziato dal Consiglio ha ad oggetto la possibilità di riconoscere, per talune aziende e a condizione che sia riscontrata l'esistenza di determinate condizioni, il diritto di poter **posticipare la pubblicazione dei dati** lungo una finestra temporale che potrebbe dilatarsi per un **quinquennio**. Punto questo su cui in molti hanno espresso forti critiche in quanto il rischio è di falsare, per l'effetto indotto dalla cronologia della diffusione dei dati, il principio effettivo di trasparenza obiettivo e oggetto della norma.

La trasparenza è essenziale per il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto se assicurata in materia fiscale. La direttiva, che ha ricevuto ulteriore impulso dal Consiglio, si propone di rispondere a tali esigenze

imponendo alle società multinazionali di comunicare dove realizzano i loro profitti e dove pagano le imposte. In realtà, che ciò sia inteso come cruciale per garantire un'equa **ripresa economica** dall'attuale crisi pandemica è un pensiero che suona eccessivamente retorico, in quanto la ripresa è in realtà dettata da **due percorsi paralleli**, l'estensione delle vaccinazioni per scudare le economie dal covid-19 e, al contempo, la ricostruzione e la ristrutturazione delle supply chain del sistema-impresa mondiale e di quello domestico. E questo grazie anche ai fondi stanziati o in corso di distribuzione da parte degli Stati coinvolti.

Trasparenza per multinazionali europee ed extra europee

La direttiva CBCR mira a **migliorare la trasparenza delle grandi multinazionali**: obbligherà le imprese multinazionali con **ricavi di importo superiore a 750 milioni** di euro a rendere pubblica, mediante una specifica comunicazione, l'imposta sul reddito da esse versata.

Per la prima volta quindi anche le **multinazionali non europee** che esercitano attività economiche nell'UE tramite le loro imprese figlie e succursali dovranno conformarsi agli stessi obblighi di comunicazione validi per le imprese multinazionali UE. Questo è un passo avanti nella visione normativa dell'Unione, spesso tendente a decontestualizzare l'impatto della norma sul piano della competitività tra società europee e non. Ad ogni modo, tale obbligo dovrebbe cessare di applicarsi qualora i ricavi della multinazionale cessino di superare l'importo pertinente nell'arco di due esercizi consecutivi. In tali casi quindi, il gruppo multinazionale o l'impresa autonoma dovrebbe restare soggetto all'obbligo di presentare una comunicazione sul primo esercizio successivo all'ultimo esercizio nel corso del quale i suoi ricavi hanno superato l'importo pertinente. Naturalmente, lo stesso gruppo multinazionale o impresa autonoma dovrebbe essere soggetto

all'obbligo di comunicazione nuovamente in caso i suoi ricavi superassero di nuovo la **soglia** per un periodo di **due esercizi consecutivi**.

Tempistica ancora in fase ibrida

In via generale, la comunicazione dovrebbe avvenire **entro 12 mesi** dalla data di **chiusura del bilancio** dell'esercizio finanziario in questione. In aggiunta però, la direttiva stabilisce anche le condizioni alle quali un'impresa può **rinvviare la divulgazione** di talune informazioni per un **massimo di cinque anni**.

In pratica, in alcuni casi la divulgazione immediata dei dati da includere nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito potrebbe recare **grave pregiudizio** alla **posizione commerciale** di un'impresa. In questo caso, gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di consentire alle aziende di rinviare la divulgazione di specifiche informazioni per un numero limitato di anni, a condizione che dichiarino chiaramente l'esistenza del rinvio, ne forniscano una spiegazione motivata nella comunicazione e documentino la base della motivazione.

Le informazioni omesse sulle imprese dovrebbero essere comunque divulgate in una comunicazione successiva. In particolare, le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali che figurano negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non dovrebbero mai essere omesse.

Un punto questo che sarà oggetto di accessi dibattiti in Parlamento.

Il timing da osservare per l'adozione definitiva della direttiva

La proposta di direttiva, presentata per la prima volta nell'aprile 2016, fa parte di un piano di azione della Commissione europea su un regime più equo per l'imposta societaria. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 2019. I negoziati tra i co-legislatori sono iniziati nel marzo 2021 e hanno portato a un accordo provvisorio il 1° giugno 2021, con alcuni punti quali il periodo di transizione e la clausola di salvaguardia in fase di finalizzazione.

Dopo il via libera finale del Consiglio, il passo successivo prima che la direttiva possa entrare in vigore è l'approvazione formale dell'accordo provvisorio da parte del Parlamento europeo. A questo punto, il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. A partire da questa data, gli Stati membri avranno **18 mesi** di tempo dall'entrata in vigore della direttiva per recepirla nel diritto nazionale. In sostanza, il **2024** potrebbe essere l'**anno della trasparenza**.

Rischi di inciampo, un puzzle di dati con pezzi mancanti

Sfortunatamente, otto Stati membri hanno nuovamente espresso preoccupazioni sulla base giuridica della direttiva. In particolare, alcuni Stati europei come l'**Irlanda** e il **Lussemburgo** hanno espresso una netta **contrarietà**. Sul versante opposto, alcuni critici hanno però espresso disappunto sul piano normativo della direttiva che mostrerebbe troppe falle, in particolare alla facoltà riconosciuta alle aziende di poter differire la divulgazione di alcune informazioni per un massimo di cinque anni. In sostanza, per molti si tratterebbe di una scappatoia che consentirebbe alle aziende di trattenere le informazioni che considerano commercialmente sensibili.

Ma tra gli altri punti di scontro c'è anche il fatto che la "**lista nera**" **europea** con i Paesi e le giurisdizioni fiscalmente non-cooperative o con livelli di tassazione eccessivamente bassi o nulli è decisamente carente.

L'UE ha un suo elenco di "giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" ed è aggiornato due volte l'anno. Tali elenchi sono supportati da funzionari comunitari che intrattengono colloqui formali con le autorità dei paradisi fiscali. Ma per molti parlamentari, l'elenco esclude paradisi fiscali noti come **Irlanda**, **Lussemburgo**, **Malta**, **Paesi Bassi** e **Svizzera**, mentre include Guam, Fiji, Samoa e Vanuatu, giurisdizioni che non sono davvero di grande preoccupazione quando si tratta di elusione fiscale delle società. Questo significa che i dati forniti interesseranno soltanto alcuni **Paesi** dove operano le multinazionali, non tutti, e tra quelli **esclusi** vi potrebbero essere **realità estremamente significative**.

Lavoro e Previdenza

Nuove modalità organizzative

Lo smart working non è telelavoro. Come lavorare per obiettivi

di Gianluca Spolverato - Managing Partner Studio Legale WI LEGAL

Lo smart working, definito nel nostro ordinamento giuridico come lavoro agile, è diverso dal telelavoro. Lavoro agile e telelavoro hanno delle caratteristiche comuni, fondate su un modello organizzativo di tipo flessibile che, nel lavoro agile è basato sulla flessibilità spazio-temporale mentre nel telelavoro, essenzialmente, sulla flessibilità oraria. Lo smart working deve necessariamente essere agganciato al lavoro per obiettivi. Ed è proprio la corretta organizzazione del lavoro per obiettivi l'elemento di maggiore rilevanza pratica per il lavoro smart o "intelligente". Cosa comporta nella pratica lavorare per obiettivi?

Smart working, propriamente vuol dire "**lavoro intelligente**". Questo è il primo elemento sul quale iniziare una riflessione seria sulla rivoluzione in atto nell'organizzazione del lavoro. Quella vissuta durante l'ultimo anno e mezzo e quella che - prendiamone atto - ci accompagnerà nel futuro, potenzialmente anche nella Pubblica Amministrazione, quando sarà portato a termine quel **rinnovamento tecnologico** che è fondamentale per iniziare a ragionare in termini di produttività, efficienza e semplificazione dei processi. Obiettivo oggi prioritario in tutti i settori, ma a quanto consta ancora lontano nel settore pubblico, tanto da indurre il Ministro della Funzione Pubblica a riportare in questo ambito l'obbligatorietà del lavoro in presenza. Nel settore privato, invece, si sta consolidando il **modello ibrido**, ossia modalità di organizzazione del lavoro che prevedono di lavorare in parte in presenza e in parte in remoto. Ed è questo il fattore più importante di efficienza e produttività dello smart working inteso come "lavoro intelligente". Quello che consentirà anche alla Pubblica Amministrazione di raggiungere in un futuro auspicabilmente prossimo quei livelli di produttività che oggi appaiono ancora così lontani. Perché, non dimentichiamolo, lo **smart working non è telelavoro**, ossia quella forma di lavoro da remoto domiciliare e praticamente continuo che si è sperimentato durante la pandemia.

Smart working e telelavoro: le differenze

Lo smart working, quello che nel nostro ordinamento giuridico è definito dal legislatore come **lavoro**

agile, è diverso dal **telelavoro**. Lavoro agile e telelavoro hanno delle caratteristiche comuni, fondate su un modello organizzativo di tipo flessibile che, nel lavoro agile è basato sulla **flessibilità spazio-temporale** mentre nel telelavoro, essenzialmente, sulla flessibilità oraria. Tale modello organizzativo, deve necessariamente essere agganciato al **lavoro per obiettivi**, come è indicato in modo espresso nella disciplina del lavoro agile (art. 18, comma 1, legge n. 81/2017).

Ed è proprio la corretta organizzazione del lavoro per obiettivi l'elemento di maggiore rilevanza pratica per il lavoro smart o "intelligente". Lavoro per obiettivi che resta privo di significato se non accompagnato dalla valorizzazione di fattori che derivano dalle scienze comportamentali - **collaborazione e capacità di delegare, self-management e gestione del tempo, attenzione al team e comunicazione** - essenziali per gestire correttamente il lavoro proprio e in team, in presenza come in remoto. Ma anche la corretta gestione dei tempi di lavoro, senza la rigida applicazione dell'**orario di lavoro** normalmente praticato per il lavoro in sede. Questo consente di strutturare la giornata lavorativa - e le pause - in modo coerente con gli obiettivi di lavoro, con i momenti di concentrazione e di focus, indispensabili per assicurare efficienza e produttività, nel rispetto dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa che l'ordinamento giuridico pone sia per ragioni di sicurezza, sia con riferimento alla disciplina dello straordinario, non necessario proprio a fronte di una corretta organizzazione dei tempi di lavoro e della prestazione lavorativa.



Tre fasi di produttività

Rendersi **attivi nella gestione del proprio tempo** costituisce un requisito indispensabile per migliorare la propria produttività: ad esempio invece di rispondere ad ogni e-mail che arriva (atteggiamento reattivo), è più utile programmare blocchi di tempo durante la giornata per controllare e rispondere alle e-mail (atteggiamento proattivo). Oppure **bloccare il tempo in agenda** per attività che richiedono pensiero e concentrazione come la ricerca, la scrittura o il brainstorming. Infatti, per entrare nel giusto flusso di lavoro, ci vuole tempo e ciascuna interruzione non fa altro che disperdere concentrazione portando il cervello a dover ricominciare daccapo ad ogni interruzione. Anche l'**ora del giorno in cui si lavora a certi tipi di compiti** ha la sua influenza sulla produttività. Ma non è possibile in questo caso identificare regole uguali per tutti, poiché ogni persona ha un orologio interno diverso. Ognuno però sperimenta in generale tre fasi di produttività nel corso di una giornata: **picco, calo e rimbalzo**. Durante le ore che precedono il picco (di solito intorno a mezzogiorno), si è più concentrati. Questo lo rende un momento perfetto per i compiti analitici. Al contrario, il punto più basso può essere un buon momento per concentrarsi su compiti creativi. Diviene essenziale allora, imparare a **sintonizzarsi con il proprio orologio interno**.

L'arte del saper delegare

Imparare a gestire il tempo di lavoro consente di ragionare concretamente in termini di lavoro e di corretta misurazione della prestazione lavorativa, cui fa da contraltare anche la capacità di delegare. Fattore su che si giocherà la partita più importante per lo sviluppo

della nuova organizzazione del lavoro. E questo senza dover necessariamente disciplinare in modo puntuale il **diritto alla disconnessione**, perché risultato naturale di una gestione dei tempi di lavoro attenta alle persone, al loro senso di responsabilità e di collaborazione reciproca, così come alla corretta applicazione dei principi della delega. Perché al diritto alla disconnessione corrisponde necessariamente un dovere di disconnessione. Obiettivo non scontato che deve entrare nel modo di lavorare di tutti.

Padroneggiare l'arte della delega è un'abilità essenziale. Ma se si è maniaci del controllo, può essere difficile, vanificando i benefici del lavoro da remoto. La chiave è capire che la capacità di delegare **rende più produttivi**.

Alcuni studi hanno dimostrato che i CEO che delegano sperimentano **livelli più bassi di fatica decisionale**, meno casi di **burnout**, e generano il **33% di entrate in più** rispetto a quelli con basse capacità di delega.

Imparare a delegare è una competenza che va appresa e applicata con diligenza e costanza tenendo conto di alcuni elementi:

- **Fiducia e riconoscenza:** fidarsi delle persone, delle loro capacità e del senso di responsabilità è il punto di partenza per imparare a delegare. Ma anche riconoscere poi il valore del lavoro svolto ed apprezzarlo pubblicamente.
- **Cosa delegare e a chi:** per definire quali sono le attività che possono essere delegare, bisogna chiedersi se è possibile ottenere lo stesso risultato o un risultato comunque soddisfacente se a svolgere un determinato compito fosse una persona diversa da sé stessi, da scegliere in base alle sue capacità e ai suoi carichi di

lavoro.

Le lezioni della pandemia

Cosa ci ha insegnato allora la pandemia? Che proprio dall'analisi anche di quelle che si sono rivelate essere le difficoltà strutturali del lavoro da remoto domiciliare e continuo, si sono comprese non solo le differenze strutturali tra il **telelavoro** (disciplinato nel settore privato dall'Accordo Interconfederale 9 giugno 2004) e il vero **smart working** (disciplinato dagli artt. 18-23 L. n. 81/2017, integrata dalla normativa emergenziale) ma soprattutto in quale modo il lavoro da remoto

-organizzato in base al **modello ibrido** - potrà essere lo strumento più importante per accompagnare le transizioni in atto verso le quali tende oggi la nuova organizzazione del lavoro di cui ho voluto parlare, insieme ad altri temi di grande rilevanza, nel Volume "Il nuovo lavoro" in uscita il prossimo 25 ottobre.

E ciò non solo in termini di **flessibilità** ma soprattutto in termini di **fiducia, collaborazione, comunicazione, delega e responsabilità individuale**. Requisiti indispensabili per poter ragionare in modo concreto di lavoro per obiettivi, di efficienza e produttività.

Lavoro e Previdenza

Adempimenti del datore di lavoro

Green pass obbligatorio: la check list per imprese e studi professionali

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Manca poco all'operatività dell'obbligo di possedere ed esibire su richiesta, un Green Pass in corso di validità per accedere nei luoghi di lavoro. Dal prossimo 15 ottobre aziende e studi professionali devono fare i conti con questo nuovo obbligo e prepararsi alle opportune verifiche per evitare possibili sanzioni. In vista della scadenza, è il caso di fare una check list delle attività da svolgere per verificare se si è pronti all'attuazione delle disposizioni di legge. Quali sono i documenti che il datore di lavoro deve predisporre e i controlli da attuare?

In considerazione dell'approssimarsi dell'**obbligo di accedere nei luoghi di lavoro** esclusivamente con un certificato verde Covid-19 (cosiddetto **Green Pass**) in corso di validità, è il caso di fare **una check list**, lato datore di lavoro, per verificare se si è pronti all'attuazione di questa disposizione di legge.

In particolare, vediamo quali sono i documenti che il datore di lavoro deve predisporre prima e durante il periodo di vigenza della norma che entra in vigore il 15 ottobre e, per il momento, terminerà i suoi effetti a fine 2021 (articolo 9-septies del decreto legge 52/2021, introdotto dall'art. 2 del decreto legge n. 127/2021).

Redazione del protocollo con le modalità organizzative

Il primo e, a mio avviso, il più importante documento che deve essere predisposto è il protocollo con il quale il datore di lavoro deve identificare le modalità organizzative ed operative, relativamente ai **controlli che dovranno essere effettuati** per verificare la validità del Green pass.

In particolare, all'interno del **regolamento aziendale** dovranno essere evidenziati questi aspetti:

- Quali sono i **soggetti interessati al controllo**. Si dovranno prendere in considerazione non soltanto i dipendenti ma anche altri soggetti che quotidianamente accedono in azienda a fini lavorativi o formativi come, ad esempio, somministrati, lavoratori di ditte in appalto (es. addetti alle pulizie), tirocinanti, distaccati, collaboratori, artigiani, professionisti, ecc.;
- Chi sono i **soggetti delegati**, dal datore di lavoro, ad effettuare legittimamente il controllo del Green pass. Soggetti che dovranno essere formalmente nominati dietro volontaria adesione;
- Quale dovrà essere il comportamento del lavoratore all'accesso dei locali aziendali (presentazione del certificato verde e, in caso di richiesta, di documento di riconoscimento);
- Le **modalità di verifica** del Green pass (esempio:

controllo "a tappeto" per tutti i lavoratori da effettuarsi all'ingresso dei locali aziendali; controllo "a campione", con l'indicazione del numero dei lavoratori che quotidianamente saranno controllati; ecc.);

- Le conseguenze in caso di **mancato possesso** del Green pass in corso di validità;
- Il comportamento che dovranno tenere i **soggetti esentati** alla presentazione del Green pass ed in possesso di un certificato medico che evidenzia l'esenzione;
- Le conseguenze, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa, **all'interno dei locali aziendali**, da parte dei lavoratori che non hanno un Green pass in corso di validità.

Leggi anche Green pass per i lavoratori con "contratti esterni": chi deve svolgere (e come) le verifiche

Nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass

Il secondo documento, preventivo all'avvio dei controlli, deve essere la lettera di nomina dei soggetti abilitati ad effettuare il controllo del certificato verde COVID-19.

Il documento dovrà contenere anche una **informativa** che evidenzia le modalità di controllo delle persone che accederanno, per motivi sia lavorativi che formativi, all'interno dei locali aziendali.

La nomina dovrà essere confermata dall'**assenso della persona nominata**, che potrà essere anche un **soggetto esterno all'azienda**.

N.B. Nel caso in cui il soggetto nominato sia un **dipendente**, ritengo che non sia obbligato ad adempiere al compito assegnatogli ma potrà comunque rifiutare l'incarico, senza che l'azienda possa aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Lettera ai lavoratori per comunicare l'avvio dei controlli

Il terzo documento, anch'esso preventivo all'avvio dei controlli, è una comunicazione che il datore di lavoro

potrà fare a tutti i lavoratori per renderli edotti di questo nuovo obbligo. In pratica, dovrà spiegare, con parole semplici e comprensibili, questo nuovo adempimento che prescrive l'obbligo di possedere e mostrare il Green pass prima di accedere ai locali aziendali ed effettuare la prestazione lavorativa.

Per quanto **non sia un documento obbligatorio**, sarà comunque apprezzato dai lavoratori, i quali potranno avere contezza dell'organizzazione che si è dato il proprio datore di lavoro per gestire questo obbligo normativo ed avere evidenza delle modalità di controllo che verranno effettuate. Ciò servirà anche come promemoria per i lavoratori, i quali dovranno ricordarsi di prendere con sé il certificato (cartaceo o digitale), al fine di evitare che possano essere allontanati dai locali aziendali e perdere, così, una giornata di lavoro in termini retributivi.

Alla comunicazione potrà essere **allegato anche il Regolamento** con le specifiche di controllo che il datore di lavoro si è dato.

È possibile che il datore di lavoro, per motivi organizzativi, richieda al lavoratore di **informare preventivamente** l'ufficio del personale sul possesso (o meno) del Green pass. Ciò al fine di organizzare al meglio l'attività produttiva e per evitare che il lavoratore acceda ai locali con ripercussioni anche di natura disciplinare.

La richiesta di informazioni, sul possesso o meno del Green pass, potrà avere una delle tre risposte e un conseguente comportamento del datore di lavoro:

1. il lavoratore dichiara il possesso del Green pass

Comportamento del datore di lavoro: il lavoratore verrà inserito nell'elenco dei lavoratori che dovranno essere sorteggiati per i controlli (qualora il controllo avvenga "a campione").

2. il lavoratore dichiara di non essere in possesso del Green pass

Comportamento del datore di lavoro: andrà inviata una lettera al lavoratore evidenziando le ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass e invitandolo a non venire in azienda. Inoltre, il lavoratore verrà incluso nell'elenco dei soggetti privi di Green pass, per i quali dovrà essere previsto un controllo "a tappeto" oltre che la disabilitazione dell'eventuale badge per l'accesso, fino alla presentazione di regolare certificato verde.

3. il lavoratore dichiara di possedere un certificato medico di esenzione. In questo caso, dovrà scansionarlo ed inviarlo all'Ufficio del personale.

Comportamento del datore di lavoro: dopo aver verificato la conformità del certificato medico a quanto prescritto dal Ministero della Salute, nella circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il lavoratore andrà escluso dalla lista dei soggetti da controllare, per il periodo di

validità del certificato. È il caso, comunque, di inviare una lettera al lavoratore con la quale gli verranno comunicate, in maniera puntuale, le modalità di interazione che dovrà avere con gli altri soggetti presenti all'interno dell'azienda, avendo cura di rispettare le prescrizioni previste dal Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021, eventualmente riviste dal comitato di sicurezza previsto all'interno dell'azienda.

La comunicazione inviata dal lavoratore, con la quale informerà l'azienda del mancato possesso del Green pass, non comporterà **ripercussioni di natura disciplinare**, ma servirà per portare a conoscenza di quest'ultima la presenza o meno del lavoratore nei successivi giorni.

La richiesta di informazione è altresì legittimata da quanto previsto dall'articolo 9-octies, del decreto legge n. 52/2021 (introdotto dal decreto legge n. 139/2021), con il quale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore, preventivamente, una comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19. La comunicazione del lavoratore dovrà essere fornita con un **preavviso necessario** a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Lista dei lavoratori da controllare

Dal 15 ottobre, in relazione alle modalità organizzative che si sarà dato il datore di lavoro, i soggetti nominati alle verifiche dovranno posizionarsi nei **luoghi deputati al controllo** ed effettuare le dovute verifiche. Per fare ciò, il delegato ai controlli dovrà avere con sé:

- la lista dei lavoratori da controllare, in base ai criteri previsti nel Regolamento aziendale;
- la lista dei lavoratori che hanno dichiarato di non avere un Green pass in corso di validità.

Lettera di allontanamento

Qualora durante i controlli - effettuati con il software "VerificaC19" ovvero con il software messo a disposizione dal Ministero della Salute - il soggetto incaricato del controllo dovesse appurare la mancanza di un Green pass in corso di validità, dovrà fornire al lavoratore una lettera con la quale lo informa che dovrà **allontanarsi dai locali aziendali** e come verranno trattate le **giornate di assenza** dalla prestazione lavorativa (assenza ingiustificata e mancato pagamento della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, collegato alla prestazione lavorativa non svolta).

Inoltre, dovrà comunicare l'**esito del controllo all'Ufficio HR**, in quale predisporrà la voce paga per i giorni di assenza ingiustificata.

Lettera di contestazione disciplinare

Se il controllo è avvenuto all'interno dei locali aziendali, e non al momento dell'accesso, per il lavoratore trovato privo di Green pass in corso di validità si potrà avviare un **procedimento disciplinare**, in quanto ha violato quanto disposto nel regolamento aziendale, di cui era a conoscenza.

Inoltre, il datore di lavoro potrà, eventualmente, evidenziare la **violazione anche al Prefetto** della provincia ove ha sede l'azienda, al fine di valutare l'applicazione della possibile sanzione prevista dal comma 9, dell'articolo 9-septies, del decreto legge n. 52/2021 (**sanzione amministrativa** da 600 a 1.500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso del Green pass).

Nuove modalità di controllo automatizzato

Con un aggiornamento al DPCM del 17 giugno 2021, il Governo ha previsto alcune modifiche alle modalità di controllo del Green pass. Queste le novità:

a) i soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno **richiedere in anticipo**, rispetto alla prestazione lavorativa, l'informativa sul possesso del Green pass a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all'erogazione di servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa. L'anticipazione della richiesta non potrà essere superiore alle 48 ore.

b) il Ministero della salute renderà disponibili, ai datori di lavoro, **specifiche funzionalità** che consentono una **verifica quotidiana e automatizzata** del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui sia previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Queste le funzionalità che saranno previste:

- l'utilizzo di un **pacchetto di sviluppo per applicazioni** (Software Development Kit-SDK), con licenza open source, che consenta di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura

del QR code;

- per la gestione del **personale delle pubbliche amministrazioni**, sarà possibile una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità;

- per i **datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti**, una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità;

- per la gestione del personale delle **pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti**, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità.

c) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei **documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio del certificato verde Covid-19.

d) Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate con le nuove modalità di verifica descritte al punto b), l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'**applicazione "VerificaC19"**.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Verso la legge di Bilancio

Riforma delle pensioni e riscatto gratuito della laurea: le soluzioni al vaglio

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

In vista dell'imminente iter della prossima legge di Bilancio fervono gli approfondimenti in materia previdenziale. Tutte le proposte di legge presenti in Parlamento intervengono, in linea generale, modificando la normativa vigente in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, al fine di consentire libertà di scelta e flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. Il rapporto annuale dell'INPS contiene a sua volta altre soluzioni: dal calcolo contributivo per 64 anni di età e 36 anni di contribuzione, all'anticipo della sola quota contributiva. Oltre a queste, il pensionamento con 41 anni contributivi indipendentemente dall'età anagrafica, nonché l'agevolazione del riscatto gratuito della laurea.

In vista dell'imminente iter della prossima **legge di Bilancio** fervono gli approfondimenti in materia previdenziale. Secondo quelle che sono le indiscrezioni lo **stanziamento** previsto dovrebbe essere pari a **5 miliardi** da indirizzare in particolare verso il capitolo della flessibilità in uscita per costruire meccanismi di soft landing previdenziale nel **post Quota 100** con uno o più canali che si affianchino alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, oltre all'ampliamento dell'Ape sociale.

Attenzione particolare dovrebbe essere riservata al tema della **rivalutazione** delle pensioni.

Leggi anche APE sociale, opzione donna e pensioni per i lavoratori precoci: ipotesi di riforma nella NADEF

Proposte di legge

Sembra opportuno ricordare come, nell'esprimere parere favorevole per i profili di propria competenza alla **Nadef 2021**, la Commissione Lavoro della Camera ha sottolineato, *inter alia*, che alla luce del prossimo superamento di quota 100 nella prossima manovra finanziaria è opportuno si prevedano disposizioni, anche di carattere transitorio, volte a garantire a specifiche platee di lavoratori l'accesso anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti a regime.

Si sottolinea poi l'opportunità di affrontare il tema della sostenibilità del sistema pensionistico non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sotto l'aspetto sociale considerando gli effetti dell'applicazione del metodo di calcolo contributivo a carriere lavorative discontinue con particolare riferimento all'universo giovani.

Consultando poi lo specifico Dossier del Servizio Studi della Camera è utile ricordare che sono state presentate, in parte riprendendo disegni già presentati nella scorsa legislatura, una serie di proposte di legge (pdl Rizzetto C. 1170, Serracchiani C. 2904, Incerti C. 759, Fragomeli C. 900, Polverini C. 1163, Polverini

C. 1164, Durigon C. 2855, Labriola C. 714 e Fedriga C. 389) che recano disposizioni concernenti l'introduzione di elementi di **flessibilità** e di **libertà** di scelta nell'accesso dei **lavoratori** al **trattamento pensionistico**, intervenendo espressamente o implicitamente sulla normativa vigente (art. 24 D.L. n. 201/2011). Talune proposte di legge (C. 1163, C. 2855, C. 2904 e C. 900), prosegue il Dossier, novellano espressamente la normativa vigente, recata dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011. Le altre (pdl C. 759, C. 389, C. 1164, C. 1170 e C. 714) non modificano espressamente tale normativa, pur derogandovi. Tutte le proposte di legge intervengono, in linea generale, modificando la normativa vigente in materia di **requisiti** per l'**accesso** al **trattamento pensionistico**, al fine di consentire la **libertà** di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.

Audizione del Presidente dell'INPS

Utile contributo al dibattito è stato fornito poi dalla Audizione del Presidente dell'INPS **Pasquale Tridico** presso la Commissione Lavoro della Camera proprio nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Quali sono state le principali riflessioni?

Partendo dall'**APE sociale** è stato ricordato come la Commissione di studio sui lavori gravosi ha preso in considerazione, al fine della modifica dei requisiti, alcune affinità di alcune categorie professionali con altre già inserite nella normativa vigente.

Il Presidente ha poi sottolineato come l'**ampliamento** delle categorie di **attività gravose** per l'accesso all'Ape sociale avrebbe conseguenze anche per il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori **precoci** nonché ai fini dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Andando agli impatti economici si stima che la proroga fino al 2026 dell'Ape

sociale, con l'ampliamento delle categorie considerate gravose ammesse all'accesso anticipato alla pensione, comporterebbe maggiori oneri pari a 126,7 milioni per il 2022, a 331,1 per il 2023, a 520,7 per il 2024, fino a un picco di 805,3 milioni nel 2025. Dal 2027 gli oneri inizierebbero a scendere per calare a 67,1 milioni nel 2031. Interessante viene anche valutata la proposta di estendere anche ai lavoratori autonomi il perimetro dell'Ape sociale ma occorre approfondire per superare la mancanza di certificazione di gravosità delle categorie professionali.

Rapporto annuale dell'INPS

Pensionamento 41 anni contributivi

Il professor Tridico ha ancora riportato le stime già evidenziate nel **Rapporto annuale** dell'INPS secondo cui il pensionamento con **41 anni contributivi** indipendentemente dall'età anagrafica, la cosiddetta quota 41, già l'anno prossimo costerebbe all'Italia 4,3 miliardi di euro, per poi crescere e toccare nel 2029 gli oltre 9 miliardi all'anno. L'aggravio resterebbe quindi intorno ai 9 miliardi di euro a regime, fino al 2031, pari allo 0,4% del prodotto interno lordo.

Due ulteriori opzioni

Per completezza di esposizione va ricordato come nel Rapporto annuale si approfondivano anche l'**opzione al calcolo contributivo con 64 anni di età e 36 di contributi** e un'**opzione di anticipo** della sola quota **contributiva** della pensione a **63/64 anni**, rimanendo ferma a **67** la quota **retributiva**. La **prima soluzione** veniva reputata meno onerosa, costando inizialmente 1,2 miliardi, con un picco di 4,7 miliardi nel 2027, e per questo più equa in termini intergenerazionali, con risparmi già poco prima del 2035, per effetto della minor quota di pensione dovuta all'anticipo ma soprattutto per i risparmi generati dal calcolo contributivo. La **seconda via** è stata sostanzialmente riproposta anche nel corso della Audizione parlamentare e

si applicherebbe ai lavoratori appartenenti al sistema misto. I requisiti sono aver compiuto almeno 63/64 anni di età (requisito da adeguare alla speranza di vita) con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni di contribuzione e aver maturato, alla data di accesso alla prestazione, una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte l'assegno sociale. Si prevederebbe allora un'uscita dal lavoro in **due fasi**: 63-64 con la quota contributiva, poi a 67 con la pensione integrale. La prestazione è parzialmente cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo, e si potrebbero prevedere, prosegue la proposta, meccanismi di staffetta generazionale, legati anche a part time, ed è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti, trattamenti di sostegno al reddito, reddito di cittadinanza, APE sociale e indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Il meccanismo delineato permetterebbe una certa flessibilità e sarebbe pienamente sostenibile dal momento che non ci sarebbe un aggravio sulla finanza pubblica, si sostiene, ma solo un costo di anticipazione di cassa. Con questa ipotesi si avrebbe un aggravio di circa 2,5 miliardi per i primi tre anni a partire dal 2022. I risparmi si otterrebbero dal 2028. Il prossimo anno potrebbero accedervi 50mila lavoratori con una spesa di 453 milioni; 66mila nel 2023 con una spesa di 935 mln; 87mila nel 2024 con una spesa di 1,13 miliardi. Dal 2028 i risparmi ammonterebbero a oltre 500 milioni l'anno.

Riscatto gratuito della laurea

Ulteriore profilo affrontato dal Presidente dell'INPS è quello del **riscatto laurea gratuito** da indirizzare alla pensione di garanzia per i giovani che avrebbe il pregio di incentivare gli studenti ad accumulare capitale umano. Non possono però trascurarsi i costi, stimati in 4-5 miliardi di euro per ogni anno di coorte dei laureati, considerando i vincoli di bilancio.

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Green pass: semplificazioni proposte dai Consulenti del lavoro

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha partecipato ad un confronto con Governo e Parlamento in materia di semplificazione e flessibilità delle procedure di gestione del certificato verde da parte anche delle piccole e medie imprese. E' necessario consentire al datore di lavoro di conservare traccia del controllo effettuato ed evitare, e semplificare i controlli all'accesso mediante procedure informatiche dedicate.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con un comunicato stampa del 13 ottobre 2021, illustra le proposte formulate a margine degli incontri che si sono tenuti con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, **Renato Brunetta**, e con la Senatrice Valeria Valente, relatrice per il procedimento di conversione in legge del D.L. n. 127/2021, che prevede l'estensione green pass a luoghi di lavoro pubblico e privato, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato. Si tratta di proposte di semplificazione delle modalità di verifica del green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro.

L'obiettivo è duplice: consentire al datore di lavoro di conservare traccia del controllo effettuato ed evitare, e semplificare i controlli all'accesso mediante procedure informatiche dedicate.

In particolar modo, le amministrazioni e le aziende con un numero limitato di dipendenti trovano nella necessità di poter accedere a procedure rapide ed automatizzate, proprio per le maggiori difficoltà organizzative dovute all'organico ridotto.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si augura che l'impegno sulle semplificazioni continui anche per aiutare la ripresa economica a consolidarsi.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Artigiani e commercianti: avvisi bonari sanabili per sospensione Covid-19

L'INPS, con il messaggio n. 3467 del 2021, comunica l'emissione degli avvisi bonari per le rate non versate della contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani e Commercianti. E' inoltre in corso la gestione degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020, sospese per Covid-19, con riferimento ai soggetti assicurati che si sono avvalsi della sospensione senza aver ancora trasmesso la relativa istanza.

L'INPS, nel messaggio n. 3467 del 13 ottobre 2021, comunica che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza maggio e agosto 2020 per i **lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Avvisi bonari

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all'interno del Cassetto Previdenziale per **Artigiani e Commercianti**, dentro "Posizione Assicurativa", sezione "Avvisi Bonari".

L'INPS ha predisposto anche la relativa comunicazione, visualizzabile al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" - "Comunicazione bidirezionale" - "Atti emessi" - "Avvisi Bonari generalizzati".

Contestualmente, sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Sospensione dei termini Covid-19

In considerazione della emergenza sanitaria **Covid-19**, è stata disposta la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020. I contribuenti in possesso dei requisiti previsti hanno presentato apposita istanza di sospensione, posticipando così la scadenza del pagamento al 16 settembre 2020, in unica soluzione o a rate.

L'INPS fa presente che risultano ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD che, in assenza della suddetta istanza di sospensione, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente. I soggetti per i quali non risulta presentata l'istanza di sospensione saranno destinatari dell'Avviso Bonario. La posizione può essere sanata attraverso la riapertura della procedura di presentazione dell'istanza di sospensione presente sul sito internet dell'Istituto.

La presentazione della domanda di sospensione consentirà il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l'aggiornamento dell'estratto contributivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/10/2021, n. 3467

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Lavoratori fragili: tutela garantita se impossibile passare al lavoro agile

L'INPS, con il messaggio n. 3465 del 2021, interviene con riguardo alla tutela garantita ai lavoratori fragili, consistente nel diritto di potersi assentare dal lavoro con equiparazione del periodo di assenza a degenza ospedaliera, senza che tale periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporta. Sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell'infezione da COVID-19. Il tutto a prescindere dal fatto che si siano o meno sottoposte al ciclo vaccinale.

Nel messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021, l'INPS si occupa delle modifiche alla disciplina inerente ai **lavoratori c.d. fragili** dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela spettante ai lavoratori in possesso di apposita certificazione sanitaria. Per coloro che non possono svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, è prevista l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al **ricovero ospedaliero**, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

La tutela è riconoscibile nel limite delle risorse stanziate, pari a 396 milioni di euro per l'anno 2021.

E' prorogato al 31 dicembre 2021 anche il periodo durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma "la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/10/2021, n. 3465

Lavoro e Previdenza

Dall'Ispettorato nazionale del lavoro

Comitati per il lavoro: indicazioni su legittimità e termini di proposizione del ricorso

Con la nota n. 1551 del 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro esamina alcuni profili operativi riferiti alle procedure di ricorso introdotti presso i Comitati per il lavoro avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. In particolare, le indicazioni riguardano gli ambiti di pertinenza e i termini per l'espressione della decisione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1551 del 13 ottobre 2021, fornisce alcune indicazioni ai Comitati chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi "avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli **atti di accertamento** degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro".

Qualificazione del rapporto di lavoro

L'Ispettorato ricorda che la "sussistenza" del rapporto di lavoro va riferita agli accertamenti che abbiano ad oggetto l'instaurazione di **rapporti di lavoro** di cui il ricorrente neghi l'esistenza. A tale ambito vanno ricondotti i casi di illiceità del distacco transnazionale e di tirocinio riconducibile a rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, la competenza va esclusa e la decisione del Comitato dovrà essere di inammissibilità nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite.

La "qualificazione" del rapporto di lavoro va riferita alle ipotesi in cui, benché non sia controversa la sussistenza del rapporto, l'organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata.

Criteri di ammissibilità del ricorso

È ritenuto ammissibile il ricorso avverso verbali di accertamento che comportino la riconduzione delle

prestazioni lavorative al **lavoro subordinato** o quelli che, pur nell'ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione. Non si ritiene che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento orario full-time in luogo del part-time).

Profili operativi di carattere generale

Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono quindi i 90 giorni concessi al Comitato per decidere: decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto". Al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del "**silenzio significativo**" è sempre possibile, da parte del Comitato, l'adozione di una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 13/10/2021, n. 1551

Lavoro e Previdenza

Dall'Ispettorato nazionale del lavoro

Maternità e interdizione anticipata: chiarimenti su congedo ante e post partum

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 1550 del 2021 in cui fornisce indicazioni specifiche riguardanti le procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità. In particolare, il documento di prassi prende in esame i casi di interdizione anticipata e post partum, con riferimento sia alla data di decorrenza della interdizione spettante alla lavoratrice che non può essere assegnata ad altre mansioni, che al recupero dei giorni di congedo non fruiti ante partum per via della interdizione anticipata.

Nella nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di **interdizione anticipata** e post partum.

Decorrenza interdizione

Con riferimento alla data di decorrenza dell'interdizione, da prevedere quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino" e "quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, l'Ispettorato

ricorda che, in base alle previsioni di legge, il provvedimento emanato dall'Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, costituisce il presupposto necessario per l'**astensione dal lavoro**, che dovrà dunque decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso.

La decorrenza dell'astensione dal lavoro può essere immediata soltanto nel caso in cui il datore di lavoro, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

Recupero giorni di congedo non goduti ante partum

Si precisa inoltre che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di **congedo da fruire dopo il parto**, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Proprio per questa ragione, nel "Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a **lavori vietati o pregiudizievoli** alla salute della donna o del bambino" è già prevista l'indicazione della data presunta del parto nonché l'allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 13/10/2021, n. 1550

Lavoro e Previdenza

Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dipendenti pubblici: rientro totale in presenza entro il 30 ottobre

Entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dell'8 ottobre 2021 con cui si prevede l'obbligo, per i lavoratori subordinati degli enti della pubblica amministrazione, di rientrare al lavoro in presenza presso gli uffici di servizio a partire dal 15 ottobre e comunque non oltre il 30 ottobre 2021. Il decreto prevede anche specifiche misure per facilitare la mobilità e rendere più sicuri i flussi di entrata ed uscita dal posto di lavoro e alcune

clausole obbligatorie per l'eventuale residuo ricorso allo smart working, a rotazione tra il personale in servizio.

E' approvato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale datato 8 ottobre 2021, con cui si pone fine al ricorso al lavoro agile emergenziale come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle **pubbliche amministrazioni**. A decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto alla pandemia **Covid-19**, le pubbliche amministrazioni adottano le misure necessarie per il rientro in presenza del personale dipendente.

Rientro in presenza

Nel dettaglio, si prevede che le amministrazioni organizzino le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale. Il rientro dovrà essere completo **entro il 30 ottobre 2021**, ma già dal 15 ottobre dovrà essere garantita la presenza in servizio:

- del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office)
- dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office)

anche attraverso la **flessibilità degli orari** di sportello e di ricevimento dell'utenza.

Ricorso al lavoro agile

Il ricorso al lavoro agile, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente a condizione che:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in smart working non pregiudichi o riduca la **fruizione dei servizi** a favore degli utenti;
- b) l'amministrazione garantisca un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, mantenendo la prevalenza dell'esecuzione della prestazione in presenza;
- c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una **piattaforma digitale o di un cloud** o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) sia previsto un piano di **smaltimento del lavoro arretrato** eventualmente accumulato.

Mobilità del personale

In considerazione della situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, ogni ufficio individua delle **fasce temporali di flessibilità oraria** in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel

rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, i **mobility manager** aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati elaborano i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.M. 08/10/2021 (G.U. 13/10/2021, n. 245)

Finanziamenti

Dal 14 ottobre al 15 novembre 2021

Bonus teatri e spettacoli: al via la comunicazione delle spese sostenute nel 2020. Come fare

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo e che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 possono inviare all'Agenzia delle Entrate le domande per prenotare il credito d'imposta previsto dal decreto Sostegni. Nella comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti e balletti. Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della parte relativa agli aiuti ricevuti nell'ambito del Temporary Framework. Come si presenta la comunicazione?

Parte la presentazione delle domande per richiedere il **bonus teatri e spettacoli**.

Le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo e che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, **dal 14 ottobre 2021**, infatti, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le **comunicazioni** necessarie per fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 36-bis del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021).

Non opera il meccanismo del click day: l'invio sarà possibile **fino al 15 novembre 2021** e nel caso in cui le richieste complessive dovessero essere superiori ai fondi stanziati, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'Agenzia determinerà, in rapporto alle risorse disponibili, la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, che sarà resa nota entro il 25 novembre 2021 con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

A definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito, il modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, è stato il provvedimento n. 262278 dell'11 ottobre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Prima parte della comunicazione

La compilazione della prima parte della comunicazione si presenta senza particolari complessità.

Innanzitutto, occorre indicare:

- il **codice fiscale** del soggetto **beneficiario** del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.);
- il codice fiscale del **rappresentante firmatario** della comunicazione. Se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, va specificato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale

della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica", mentre se il beneficiario è una persona fisica, va specificato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Attenzione

Si ricorda che possono accedere al credito d'imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una **riduzione del fatturato di almeno il 20%** rispetto all'anno 2019.

Deve poi essere riportato l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Nel campo "Credito d'imposta" va invece indicato (arrotondato all'unità di euro) il 90% dell'importo delle spese sostenute.

Aiuti di Stato ricevuti

Molto più laboriosa invece la compilazione del **quadro A** relativa agli aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del **Temporary Framework**.

Il credito d'imposta è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla **Sezione 3.1** "Aiuti di importo limitato" del Temporary Framework e, quindi, nella domanda deve essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti da tale Sezione.

Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione 3.1 del Temporary Framework indicate nel quadro A) determina il **superamento dei limiti massimi** previsti, nel

campo “Minor importo richiesto” deve essere indicato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Per gli aiuti diversi dal credito d’imposta richiesto, nel caso in cui l’impresa si trovi nelle condizioni previste dalla **Sezione 3.12**, l’impresa può scegliere di fruire dei massimali dalla predetta Sezione. In tal caso, per ciascuna norma agevolativa elencata nel quadro A deve essere barrata la casella “Sez. 3.12” e deve essere indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente comunicazione.

Nel caso gli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e/o 3.12 **siano superiori ai massimali** previsti alla data di efficacia di ciascuna norma agevolativa (specificata in un’apposita tabella delle istruzioni) deve essere compilata anche la sezione “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”. Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di **controllo con altre imprese**, rilevante ai fini della definizione di **impresa unica**, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nel quadro B vanno riportati i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Al riguardo, è bene sottolineare che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

Nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia **superiore a 150.000 euro**, nel quadro C devono essere indicati i soggetti sottoposti alla **verifica antimafia**.

Come si presenta la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 332/1998.

L’invio può essere effettuato **dal 14 ottobre al 15 novembre 2021**.

A seguito della presentazione della comunicazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il 15 novembre 2021 è possibile:

- inviare una **nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la **rinuncia integrale** al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Credito d’imposta effettivamente fruibile

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina, in rapporto alle risorse disponibili (10 milioni di euro per l’anno 2021), la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, che sarà resa nota entro il 25 novembre 2021 con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Massimali di aiuto Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

<p>La Sezione 3.1 prevede i seguenti massimali di aiuto:</p> <p>(i) per gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100.000 euro per il settore agricolo - 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura - 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti <p>(ii) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 225.000 euro per il settore agricolo - 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura - 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti 	<p>La Sezione 3.12 prevede i seguenti massimali di aiuto:</p> <p>- per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021: 3.000.000</p> <p>- per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti per 10.000.000 euro</p>
---	---

Impresa

Finanza sostenibile

Tassonomia UE: indicazioni alle imprese per una transizione verde e socialmente responsabile

di Aurora Bardoneschi - Manager nella Divisione Sustainable Innovation di BDO in Italia

La Commissione europea spinge per estendere l'ambito di applicazione della Tassonomia ambientale anche ad obiettivi sociali. Un investimento può sì essere responsabile sotto il profilo ambientale, ma non bisogna dimenticare che anche gli aspetti sociali, legati alla tutela e diritti delle persone, delle comunità e dei territori, sono componenti fondamentali per una transizione giusta e dignitosa. Entro la fine del 2021, la Commissione pubblicherà una relazione che indica le disposizioni necessarie per estendere l'ambito di applicazione del regolamento UE sulla tassonomia ambientale anche ad obiettivi sociali. Il tema verrà trattato durante il Master organizzato da Wolters Kluwer "ESG - Sustainability advanced management: la gestione della sostenibilità in azienda", al via dal 22 ottobre.



0 euro
ricepiti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021:

Impresa

Via libera dal Senato

Organi di controllo nelle srl, piattaforma telematica e indipendenza dell'esperto: le novità per la crisi d'impresa

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Via libera del Senato all'emendamento del Governo interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto sulla crisi d'impresa. Tra le novità, la proroga al momento dell'approvazione dei bilanci del 2022, quindi al 2023, del termine temporale per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative. Rafforzata poi l'indipendenza dell'esperto incaricato nella composizione negoziata: non potrà intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore prima di 2 anni dall'archiviazione della procedura e non potrà assumere più di due incarichi contemporaneamente. Modificate, inoltre, le disposizioni relative alla piattaforma telematica nazionale tramite cui si accede alla procedura di composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario che entrerà in vigore il 15 novembre 2021.

Il **Senato**, nella seduta del 13 ottobre 2021, ha approvato con **voto di fiducia** l'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del **decreto sulla crisi d'impresa** (D.L. n. 118/2021).

Nell'emendamento entrano tutti i correttivi approvati dalle commissioni Giustizia e Industria. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 23 ottobre, passa ora alla Camera.

Di seguito vengono riportate le novità introdotte durante l'iter di conversione.

Organi di controllo nelle Srl e nelle società cooperative

Il passaggio parlamentare ha portato una **nuova proroga** del termine temporale per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative. L'obbligo slitta alla data di **approvazione dei bilanci** relativi all'esercizio **2022**, e quindi nel 2023.

Piattaforma telematica della composizione negoziata

Vengono poi riscritte le disposizioni relative alla piattaforma telematica nazionale tramite cui si accede alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, nuovo istituto volontario che entrerà **in vigore il 15 novembre 2021**.

Le nuove norme specificano che la piattaforma telematica è **gestita** dal sistema delle **Camere di commercio** per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, ed accessibile agli **imprenditori** iscritti nel **Registro delle imprese** attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA.

Sulla piattaforma sono disponibili una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene

indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Presso la CCIAA è formato un **elenco di esperti** nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **dottori commercialisti** ed **esperti contabili** e all'albo degli **avvocati** che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possano, inoltre, essere inseriti nell'elenco coloro che, pur **non iscritti in albi professionali**, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da **operazioni di ristrutturazione** concluse con **piani di risanamento attestati**, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di una specifica formazione.

Per i commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro, la presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco deve essere effettuata agli ordini professionali di appartenenza, mentre i soggetti non iscritti in albi professionali con documentata esperienza di ristrutturazione di azienda devono presentare la

domanda alle camere di commercio.

Unitamente alla **domanda** deve essere trasmesso anche un **curriculum vitae**, in cui sono indicate le esperienze professionali acquisite nel settore e nelle tecniche di facilitazione e mediazione e il consenso al trattamento dei dati. Le ulteriori esperienze sono valutabili all'atto della nomina come titolo di preferenza.

Ai fini del **primo popolamento** dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente alle Camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco.

Ricevuta l'**istanza** da parte dell'impresa di composizione negoziata, il segretario generale della CCIAA nei successivi 2 giorni lavorativi, è tenuto a darne **comunicazione** ad un'apposita **commissione**, che resta in carica per due anni, che nei 5 giorni lavorativi successivi dovrà **nominare l'esperto**, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

Indipendenza esperto

Vengono poi rafforzati i requisiti di requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto, che deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

Con la modifica apportata nel passaggio parlamentare viene precisato che l'esperto è un **soggetto terzo** e si preclude a chi ha svolto l'incarico di esperto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

Viene, inoltre, stabilito che non potranno essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.

L'esperto può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le **informazioni utili** o necessarie, nonché ricorrere ad **altre figure professionali**, come soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale. Nel testo approvato dal Senato è stato precisato che anche tali professionisti non devono essere legati

all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Durata dell'incarico dell'esperto

Novità anche per la durata dell'incarico dell'esperto. L'esperto nominato potrà accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare **entro 180 giorni una soluzione adeguata**. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale. Nel passaggio parlamentare è stato precisato che la **prosecuzione dell'incarico** può essere prevista per **ulteriori 180 giorni**.

Documentazione per accedere alla composizione negoziata

Le modifiche apportate dal Senato intervengono anche sui documenti che l'imprenditore dovrà presentare al momento della domanda di composizione negoziata che definiscono il quadro generale **della situazione contabile e debitoria dell'impresa** che permetterà alla commissione incaricata di individuare un esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie.

La stessa documentazione servirà all'esperto nominato per valutare la ragionevole **perseguibilità del risanamento** e quindi di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l'impresa.

Tra i diversi documenti richiesti, l'imprenditore dovrà presentare una **dichiarazione** sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la **dichiarazione di fallimento** o per l'accertamento dello stato di insolvenza.

Con una integrazione inserita nel corso dell'esame parlamentare, è stato previsto che a queste dichiarazioni deve accompagnarsi un'altra dichiarazione attestante il **mancato ricorso** alla **procedura di concordato preventivo** (art. 161, della legge fallimentare) o agli accordi di ristrutturazione dei debiti e relativa richiesta di non avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive (art. 182-bis della legge fallimentare).

Limiti di accesso alla composizione negoziata

Nel testo uscito dal Senato sono stati ampliati i limiti di accesso alla composizione negoziata.

Viene infatti specificato che:

- l'imprenditore non potrà presentare una nuova istanza se non è decorso **almeno un anno dall'archiviazione** della prima (art. 5, comma 8-bis);
- l'istanza di accesso alla composizione negoziata **non può essere presentata** dall'imprenditore in pendenza

del procedimento introdotto con domanda di **omologazione** di un **accordo di ristrutturazione**, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 182-bis, sesto comma, della legge fallimentare, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge n. 3/2012 (articolo 23, comma 2).

Novità per le misure protettive

Nel passaggio parlamentare si interviene anche sulle misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure **limitano le possibilità di azione** nei confronti dell'imprenditore da parte dei **creditori** e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Dopo l'adozione delle misure protettive i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive, l'imprenditore deve depositare **ricorso al tribunale competente** (vale a dire il tribunale del luogo ove ha la sede principale dell'impresa) lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure.

Unitamente al ricorso, l'imprenditore deve depositare:

- i **bilanci degli ultimi 3 esercizi** oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta;
- una **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata** a non oltre 60 giorni prima del deposito del ricorso;
- l'**elenco dei creditori**, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi pec, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- un **piano finanziario** per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- l'**accettazione dell'esperto nominato**, con il relativo

indirizzo di posta elettronica certificata.

Gestione dell'impresa nel corso delle trattative
Ritoccato anche l'art. 9 sulla gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore nel corso delle trattative.

Nello specifico viene previsto che nel corso delle trattative l'imprenditore **conserva la gestione ordinaria e straordinaria** dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

Imprese sotto soglia

Alcune modifiche intervengono sulla disciplina la procedura di composizione negoziata da parte degli **imprenditori commerciali e agricoli** "sotto soglia", ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiore a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

Viene in particolare stabilito che per l'accesso alla procedura di composizione - oltre ai documenti già previsti, elencati all'articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) - devono presentare i documenti di cui alle lettere a) e b), sempre del comma 3 dell'art. 5, ossia:

- i **bilanci degli ultimi 3 esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;
- una **relazione** chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un **piano finanziario** per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare.

Viene poi stabilito che la **nomina dell'esperto** avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza (ovvero l'organismo di composizione della crisi oppure il segretario generale della CCIAA competente territorialmente).

Vengono poi semplificati i compiti dell'esperto. È stata, infatti, eliminata la parte che prevedeva che l'esperto, dopo aver accettato l'incarico, doveva sentire l'imprenditore e acquisire i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la

documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

Viene inoltre stabilito che se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012.

Concordato liquidatorio semplificato

Ulteriori novità inserite nel corso del passaggio parlamentare riguardano la disciplina del concordato liquidatorio semplificato, uno strumento alternativo alle procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

A seguito delle modifiche, quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che **non sia possibile** una **composizione negoziata** stragiudiziale della crisi dell'azienda, l'imprenditore, **entro 60 giorni** dalla relazione negativa dell'esperto, può presentare, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 161, secondo comma, della legge fallimentare, chiedendone l'omologazione. Il ricorso verrà **comunicato al pubblico ministero** e sarà immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede. La proposta potrà prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Nel testo uscito dal Senato viene riscritta la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (ex articolo 182-septies della legge fallimentare).

Nella nuova formulazione si prevede che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della legge fallimentare si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi **anche ai creditori non aderenti** che appartengano alla **medesima categoria**, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

A tal fine, occorre che:

- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati **informati dell'avvio delle trattative**, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- l'accordo preveda la **prosecuzione dell'attività d'impresa** in via diretta o indiretta;
- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il **75% di tutti i creditori** appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- il debitore abbia **notificato l'accordo**, la **domanda di omologazione** e i **documenti** allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha **debiti verso banche e intermediari finanziari** in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'art. 182-bis, può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo **non si tiene conto** delle **ipoteche giudiziali** iscritte nei 90 giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.